



Brissago, 19 luglio 2016

Ris.mun.no. 0900 / 2016

## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1418

**OGGETTO:           REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI**

Egregio Signor Presidente, Signori Consiglieri comunali,

Il Municipio ha deciso di procedere con una riforma globale dei Regolamenti comunali, al fine di adeguarli al diritto superiore cantonale e federale ed adattarli alle mutate esigenze dell'amministrazione, da una parte, e dell'utenza, dall'altra. La proposta di nuovo Regolamento sui beni amministrativi si inserisce pertanto in questo processo di revisione della regolamentazione comunale.

### **I. Introduzione**

L'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) stabilisce che il Municipio esercita le funzioni di polizia locale e, fra le varie competenze in materia, adotta le misure intese a gestire ed assicurare l'uso dei beni comuni, rispettivamente a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo.

I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali e beni amministrativi. Oggetto della regolamentazione sottopostavi per esame sono i beni amministrativi, i quali possono essere oggetto di un uso comune, di un uso accresciuto e di un uso esclusivo.

Questo lodevole Consiglio comunale, nel 2 dicembre 1996, ha adottato il Regolamento comunale sull'occupazione area pubblica. Questa regolamentazione ha dato buona prova di sé, ma necessita oggi di un'importante revisione in funzione del mutato quadro legale cantonale.

### **II. Le principali modifiche**

Vi esponiamo di seguito le principali modifiche:

- a) La durata massima per le autorizzazioni è stata portata da 1 a 10 anni e per le concessioni da 4 a 50 anni (art. 10 del nuovo Regolamento). Si tratta di un adeguamento rispetto a quanto previsto dalla legislazione cantonale e dai principali regolamenti comunali in materia.
- b) È stata inserita la possibilità di trasferimento a terzi dell'autorizzazione (art. 12 del nuovo Regolamento). Anche in questo caso si tratta di un adeguamento rispetto a quanto previsto dalla legislazione cantonale e dai principali regolamenti comunali in materia.


- c) È stata inserita la possibilità per il Municipio di prelevare una tassa di decisione fino a CHF 150.- e di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc (art. 11 del nuovo Regolamento).
- d) È stato inserito un capitolo sugli impianti pubblicitari per garantire la necessaria base legale alle tasse decise dal Municipio (art. 22 / 24 del nuovo Regolamento).

### III. Conclusioni


Sulla base delle considerazioni sopraesposte, vi invitiamo a voler risolvere:


1. E' approvato il nuovo Regolamento sui beni amministrativo.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Con la massima stima.

Il Sindaco:  (R. Ponti)

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:  (R. Beretta)



**Allegati:**

- Allegato 1 "Testo in vigore"
- Allegato 2 "Nuovo Regolamento"



# **REGOLAMENTO COMUNALE BRISSAGO OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA**

## **Art. 1. BASE LEGALE**

Sulla scorta delle normative dell'Art. 141 del Regolamento comunale, per l'uso speciale o accresciuto dei beni amministrativi comunali sono previste tasse specifiche, fissate nel seguente regolamento.

## **D) UTILIZZAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI**

### **Art. 2. USO COMUNE**

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

### **Art. 3. USO SPECIALE**

#### **a) In generale**

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

#### **b) Autorizzazione**

E' soggetto all'autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi. E' tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari, la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici ed insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni, ecc.

Sono pure soggette ad autorizzazioni le manifestazioni a garanzia di norme costituzionali di opinione e di riunione, quali ad esempio l'esercizio del diritto di iniziativa.

**c) Concessione**

E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi. E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni ed impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci, ecc..

**d) Procedura**

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

**e) Condizioni**

Le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal Municipio nell'atto di autorizzazione o di concessione. La decisione deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione. Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

**f) Durata**

La durata massima per le autorizzazioni è di un anno. La durata massima per le concessioni è di quattro anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

**g) Revoca**

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

## **h) Responsabilità**

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate. Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

## **II) TASSE**

### **Art. 4. AMMONTARE**

Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a)** Opere sporgenti, come gronde, balconi, tende ed opere sotterranee, come solette, serbatoi, cisterne, pozzi, camerette, fr. 40.- a fr. 200.- il mq prelevabile una volta tanto.
- b)** Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi di altro genere, formazione di accessi stradali, fino a fr. 10.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni. Sono esclusi gli Enti per i quali la posa di infrastrutture è regolata da convenzioni speciali.
- c)** Posa di distributori automatici, da fr. 40.- fino a fr. 400.- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 30.- l'anno per ogni mq di superficie espositiva, supporti compresi (le vetrinette possono anche essere inclinate o orizzontali).
- d)** Esercizio di commerci durevoli da fr. 50.- fino a fr. 500.- il mq l'anno; occasionali da fr. 4.- fino a fr. 10.- per mq al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta.
- e)** Posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a fr. 2.- all'ora;
- f)** Deposito di materiali, macchinari, contenitori, formazione di ponteggi o staccionate per cantieri o simili da fr. 0,10 fino a fr. 0,30 per mq e per giorno, ritenuta una tassa minima di fr. 30.--.
- g)** Lunapark, circhi, manifestazioni e simili da fr. 50.- fino a fr. 500.- il giorno. Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico. Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

#### **Art. 5. RINCARO INDICIZZAZIONE**

Le tasse di cui all'art. 4 precedente vengono adeguate, annualmente, al costo della vita, la prima volta l'anno successivo all'approvazione definitiva del presente regolamento.

#### **Art. 6. CRITERI DI COMPUTO**

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Le tasse sono, di regola, dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

#### **Art. 7. PAGAMENTO**

La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica: scaduto infruttuosamente questo termine, decorre un interesse di mora al tasso corrente. Il credito per tasse si prescrive in cinque anni, da quando sono esigibili.

#### **Art. 8. ESENZIONI**

Sono esenti da tasse: le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini.

#### **Art. 9. RESTITUZIONE**

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

La rinuncia, a meno che sia dettata da motivi di forza maggiore, non dà diritto a rimborso. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

#### **Art. 10 RIFUSIONE SPESE**

Al termine della concessione il titolare procederà al ripristino dello stato anteriore e rifonderà le spese per riparare eventuali danni.

## **Art. 11 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ESISTENTI**

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto, al momento della loro scadenza. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, come pure le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento. Esse possono essere rinnovate.

## **Art. 12 SANZIONI**

Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di multa fino a fr. 1'000.--.

## **Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI**

Questo regolamento annulla e sostituisce tutte le disposizioni comunali precedenti concernenti l'occupazione dell'area pubblica.

Esso entra in vigore il 17 marzo 1997

Approvato dal Consiglio comunale il 2 dicembre 1996

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 27 febbraio 1997







## COMUNE DI BRISSAGO

### REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI E SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

---

#### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

#### CAPITOLO I Disposizioni generali

##### Art. 1

Campo di applicazione

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, nonché l'istallazione degli impianti pubblicitari.

<sup>2</sup> Sono riservate le disposizioni di Regolamenti particolari.

##### Art. 2

Beni amministrativi

<sup>1</sup> Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi dell'art. 1 tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia, le canalizzazioni, gli autosili, i campi sportivi, i cimiteri, etc.

<sup>2</sup> La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio Comunale.

##### Art. 3

Area privata

L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è di principio parificata a quella dell'area pubblica.

##### Art. 4

Amministrazione

<sup>1</sup> L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può

emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

<sup>2</sup> Il Municipio rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

## CAPITOLO II

### Utilizzazione

#### Art. 5

Uso comune

<sup>1</sup> I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva, intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

<sup>2</sup> Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

#### Art. 6

Uso speciale  
a) In generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

#### Art. 7

b) Autorizzazione

<sup>1</sup> È soggetto ad autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità dei beni amministrativi.

<sup>2</sup> Sono in particolare soggette ad autorizzazione il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

#### Art. 8

c) Concessione

<sup>1</sup> È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

<sup>2</sup> È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

#### Art. 9

d) Condizioni

<sup>1</sup> Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.

<sup>2</sup> Adottando la decisione, il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione,

<sup>3</sup> L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

<sup>4</sup> L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per

prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

<sup>5</sup> Il Municipio può inoltre concedere l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso procederà per pubblico concorso.

### **Art. 10**

e) Durata

<sup>1</sup> Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 50 anni.

<sup>2</sup> Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

### **Art. 11**

f) Procedura

<sup>1</sup> Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.

<sup>2</sup> In tutti gli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

<sup>3</sup> Il Municipio può prelevare una tassa di decisione fino a CHF 150.-, a dipendenza della complessità della pratica e del tempo necessario per istruirla, nonché del vantaggio ottenuto dal richiedente.

<sup>2</sup> Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc.

### **Art. 12**

g) Trasferimento

<sup>1</sup> Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.

<sup>2</sup> Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analoga autorizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

### **Art. 13**

h) Revoca

<sup>1</sup> Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni e le concessioni sono parimenti revocabili in ogni tempo e senza indennità qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

<sup>3</sup> La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

<sup>4</sup> I costi di ripristino sono a carico del beneficiario.

<sup>5</sup> Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.

### **Art. 14**

i) Responsabilità

<sup>1</sup> Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste

garanzie adeguate.

<sup>2</sup> Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

### **Art. 15**

j) Ripristino

Al termine del periodo di autorizzazione o concessione, il sedime deve essere ripristinato allo stato originale a spese del beneficiario dell'autorizzazione o concessione, salvo diverso accordo con il Municipio.

## **CAPITOLO III**

### **Tasse**

#### **Art. 16**

Ammontare

<sup>1</sup> Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse che il Municipio disciplina con un'apposita ordinanza:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. ed opere sotterranee, come solette, serbatoi, cisterne, pozzi, camerette, da CHF 40.- a CHF 200.- il mq prelevabile una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi di altro genere, formazione di accessi stradali, fino a CHF 10.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni. Sono esclusi gli Enti per i quali la posa di infrastrutture è regolata da convenzioni speciali;
- c) posa di distributori automatici, da CHF 40.- fino a CHF 400.- l'anno per apparecchio, con al massimo 2 mq di superficie orizzontale; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette da CHF 50.- fino a CHF 400.- l'anno per ogni mq di superficie espositiva, supporti compresi (le vetrinette possono anche essere inclinate o orizzontali);
- d) posa di insegne pubblicitarie fino a CHF 30.- l'anno per ogni mq di superficie espositiva, supporti compresi;
- e) esercizio di commerci durevoli (inclusi esercizi pubblici) fino a CHF 300.- il mq l'anno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta; commerci occasionali da CHF 4.- fino a CHF 10.- per mq al giorno avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
- f) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a CHF 2.- all'ora, a seconda del luogo e dei bisogni della circolazione. Il Municipio disciplina la tassa annualmente con apposita ordinanza e può prevedere della tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi, delle tariffe notturne particolari e delle fasce orarie gratuite;
- g) agevolazioni di parcheggio:
  - da CHF 400.- fino a CHF 800.- all'anno per le autorizzazioni annuali;
  - da CHF 50.- fino a CHF 80.- al mese per le autorizzazioni mensili;
  - da CHF 5.- fino a CHF 8.- al giorno per le autorizzazioni giornaliere.
- h) occupazione a scopo di cantiere, deposito di materiali e macchinari, posa di contenitori, formazione di ponteggi o staccionate per cantieri o simili da CHF 0,10 fino a CHF 0,30 per mq e per giorno, ritenuta una tassa minima di CHF 30.-, inoltre

- la tassa sarà aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi;
- qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione. La chiusura temporanea (max. 1 giorno) di una strada comporta una tassa minima di CHF 50.- oltre ad eventuali spese.

i) luna park, circhi, manifestazioni e simili da CHF 50.- fino a CHF 500.- il giorno in proporzione alla superficie occupata.

<sup>2</sup> Per usi particolari non previsti dal presente regolamento o nel caso di opere particolari e permanenti, sotterranee e non, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

<sup>3</sup> Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

### Art. 17

Adeguamento delle tasse periodiche

<sup>1</sup> L'atto di autorizzazione o concessione può prevedere che tasse periodiche siano adeguate a un indice, entro i limiti di legge.

<sup>2</sup> È sempre possibile revocare o rinnovare atti di autorizzazione o concessione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o a nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto agli impegni assunti.

### Art. 18

Criteri di computo

<sup>1</sup> Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

<sup>2</sup> Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

<sup>3</sup> Il Municipio può regolare tramite Ordinanza le particolarità delle tasse previste dal presente regolamento.

<sup>4</sup> Nel caso di occupazione non autorizzata, sanata con permesso successivo, la tassa viene percepita con effetto retroattivo fino ad un massimo di 5 anni. E' riservata la procedura contravvenzionale.

### Art. 19

Pagamento

e modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

### Art. 20

Esenzioni

<sup>1</sup> Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzioni di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro

Per l'esercizio di commerci durevoli o occasionali possono essere esentati alla tassa enti, società o gruppi purché gli stessi non abbiano scopo di lucro. Per utilizzazioni accresciute per temporalità e dimensioni può venire prelevata a tassa d'occupazione.

### **Art. 21**

Restituzione

<sup>1</sup> Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

<sup>2</sup> La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.

## **CAPITOLO IV**

### **Impianti pubblicitari**

### **Art. 22**

Definizione

L'impianto pubblicitario è definito dalla LImp e dal RLImp.

### **Art. 23**

Procedura

<sup>1</sup> Ogni esposizione di impianti pubblicitari è subordinato all'obbligo di autorizzazione e la procedura è retta dalla LImp e dal RLImp.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni sottoposte alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.

### **Art. 24**

Tasse

<sup>1</sup> Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo è compreso tra un minimo di CHF 50.- e un massimo di CHF 2'500.-.

<sup>2</sup> Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc.

<sup>3</sup> Le tasse, di cui al cpv. 1 e 2, sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

<sup>4</sup> Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente sulla base del presente regolamento e dell'ordinanza sull'utilizzazione dei beni amministrativi.

## **CAPITOLO V**

### **Disposizioni varie e finali**

### **Art. 25**

Concessioni e autorizzazioni esistenti

<sup>1</sup> Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto, al momento della loro scadenza.

<sup>2</sup> Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

<b>Sanzioni</b>	<p><b>Art. 26</b></p> <p>Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di multa fino a CHF 10'000.-.</p>
<b>Abrogazioni</b>	<p><b>Art. 27</b></p> <p>Questo regolamento abroga tutte le disposizioni comunali precedenti concernenti l'occupazione dell'area pubblica e l'installazione degli impianti pubblicitari, in particolare il Regolamento comunale di Brissago sull'occupazione dell'area pubblica del 2 dicembre 1996 e l'Ordinanza municipale sulle tasse relative agli impianti pubblicitari del 4 febbraio 2003.</p>
<b>Entrata in vigore</b>	<p><b>Art. 28</b></p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.</p>

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Approvato dal Consiglio comunale in data .....

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data .....